



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione

Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere su Schema DM piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di II grado.

Il Consiglio, nel prendere atto delle positive modifiche apportate dal Ministero nella nuova bozza di sperimentazione dei percorsi quadriennali, sottolinea la necessità di una profonda riflessione sul significato e il senso delle sperimentazioni ordinamentali.

La scuola italiana deve indubbiamente molto alla ricerca pedagogica e didattica che alcuni decenni fa dette il via ad una lunga stagione di innovazione degli ordinamenti i cui risultati sono tuttora alla base dei principali successi della nostra scuola.

Quelle ricerche erano basate su un giusto equilibrio tra la fase di elaborazione teorica e quella di sperimentazione operativa, con frequenti momenti di confronto, scambio e rielaborazione.

Questo approccio è premessa indispensabile per cui non può essere affidata alle singole istituzioni scolastiche una sperimentazione che richiede precise linee guida e curricoli disciplinari innovativi che si costruiscono anche grazie a una ricerca assistita che individui i contenuti essenziali ed imprescindibili per garantire l'acquisizione delle stesse competenze in uscita con un percorso più breve.

Se la sperimentazione si fondasse su un curriculum tradizionale ma svolto in forma compressa sarebbe una deriva capace di rendere insignificante l'intero processo.

Sarebbe semplicistico ridurre il tutto al raggiungimento di competenze e non stimare invece quanto le stesse siano collegate alla maturazione individuale dello studente che supera comunque la correlazione diretta con i tempi della scuola.

Per queste ragioni il Consiglio sottolinea la necessità di garantire alla sperimentazione una guida nazionale più marcata, con ruolo anche progettuale e propositivo, oltre che di controllo e di accompagnamento.

Infatti una sperimentazione nazionale che voglia mettere a disposizione del paese risultati significativi non può prescindere dal rispetto di criteri scientificamente rigorosi, con la definizione di

un campione il più ampio e rappresentativo possibile, sia a livello territoriale, sia rispetto ai diversi percorsi di studio della secondaria di secondo grado, evitando incoerenze negli stessi aspetti innovativi (esempio CLIL a partire dal terzo anno o l'incidenza dell'ulteriore compressione dei progetti di alternanza scuola lavoro).

Inoltre, nel complesso quadro dell'ordinamento dei cicli, sarebbe opportuna una considerazione complessiva dei curricoli dell'intero ordinamento scolastico nazionale, con una ambizione pedagogico-scientifica più ampia, a partire dalla scuola dell'infanzia, e una visione unitaria e coerente delle caratteristiche e delle finalità del percorso di istruzione.

A parere del Consiglio va evitato che la proposta sperimentale, se non supportata da un solido impianto teorico e da una cornice di riferimento nazionale, possa concretizzarsi in soluzioni difformi rispetto alle finalità dichiarate ed orientare scelte dell'utenza verso una mera abbreviazione dei percorsi di studi.

Anche la stessa motivazione dichiarata di adeguamento agli standard internazionali deve essere coniugata con la necessità di assicurare il mantenimento degli irrinunciabili standard di qualità al profilo di uscita, anche in considerazione della assai diversificata realtà internazionale rispetto alla durata dei percorsi degli studi.

Si ritiene al contempo che i percorsi quadriennali già in atto siano interrotti per le nuove classi prime riconoscendo per il futuro come innovazione ordinamentale solo le nuove classi appartenenti alla sperimentazione di cui alla presente bozza. Le classi già autorizzate ex art.11DPR275 dovranno altresì essere sottoposte a verifica e valutazione rispetto agli esiti così come previsto dalle norme.

In sintesi, si ritiene opportuno che, nella predisposizione di questa nuova sperimentazione, vi sia un adeguato coinvolgimento delle comunità professionali e scientifiche, che il progetto abbia un effettivo carattere nazionale, che sia scientificamente fondato e verificabile, validamente strutturato sul piano pedagogico e didattico ed il cui obiettivo dichiarato sia la sperimentazione ordinamentale mediante l'innovazione curriculare.

Il Consiglio accoglie favorevolmente i cambiamenti introdotti nella nuova bozza del progetto Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, e suggerisce alcune correzioni al testo necessarie e coerenti con quanto sopra argomentato e di seguito dettagliate.

TESTO ORIGINALE	MODIFICHE E OSSERVAZIONI SUGGERITE DALLE COMMISSIONI
<p>Art. 1 - Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.</p> <p>1. Ai fini della piena attuazione dell'autonomia scolastica e del curriculum di scuola, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un piano nazionale di innovazione ordinamentale, ai sensi dell'articolo 11, DPR 8 marzo 1999, n. 275.</p> <p>2. Il piano intende verificare la fattibilità della riduzione di un anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali per adeguarli a standard internazionali.</p> <p>3. Il piano è destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.</p> <p>4. Il corso di studi garantisce, anche attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica, l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno.</p>	<p>Nel comma n.2 cancellare: <i>“per adeguarli a standard internazionali.”</i></p> <p>(Si ritiene che quanto affermato nel comma n. 2 non corrisponda alla realtà in quanto non esiste uno standard internazionale di percorso di studi valido per tutte le diverse realtà nazionali come si evince, ad es., dai dati pubblicati da Eurydice).</p> <p>Nel comma n.3 l'indicazione delle 100 classi prime deve essere collegata ai criteri distributivi di cui all'art. 6 comma b.</p> <p>Sostituire il comma n. 4. con: <i>“Il corso di studi garantisce l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento con la predisposizione, grazie alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica e con il contributo dei Comitati scientifici regionale e nazionale, di specifici curricula in tutte le discipline di insegnamento. In tal modo, sviluppando la didattica laboratoriale e con l'utilizzo di compresenze e delle altre risorse innovative necessarie, il corso di studi garantisce agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti al termine del quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno.”</i></p>
<p>Art. 2 -Soggetti destinatari.</p> <p>1. Sono ammesse a partecipare al piano nazionale, previa selezione pubblica, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, che presentino progetti di innovazione</p>	

<p>metodologico-didattica finalizzati alla realizzazione di percorsi quadriennali di cui all' articolo 1.</p>	
<p>Art. 3 - Durata del Piano nazionale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli istituti selezionati secondo le modalità previste dal successivo articolo 6, sono autorizzati, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica coinvolta nel piano di sperimentazione. 2. Al termine del ciclo sperimentale, previa valutazione positiva da parte del Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 8, la sperimentazione può essere rinnovata. 3. In caso di mancato rinnovo le classi intermedie già funzionanti completano il ciclo sperimentale fino ad esaurimento. 	<p>Al comma n.1 aggiungere dopo “...successivo articolo 6”: “sulla base di linee guida predisposte dal Comitato Scientifico Nazionale di cui al successivo articolo n.9”</p> <p>Sostituire il comma 3 con: Al termine del ciclo sperimentale, ovvero al termine del primo quadriennio, previa valutazione positiva del Comitato tecnico la sperimentazione può essere rinnovata. In caso di valutazione non positiva non potranno essere autorizzate nuove classi prime ma si dovrà consentire il completamente del ciclo sperimentale.</p>
<p>Art. 4 - Caratteristiche dei progetti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2 devono qualificarsi per un elevato livello di innovazione in ordine all'articolazione e alla rimodulazione dei piani di studio, all'utilizzo delle tecnologie e delle attività laboratoriali, all'insegnamento con metodologia CLIL, ai processi di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, il mondo del lavoro, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici. A tal fine, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione provvede ad acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate aventi i requisiti di cui al successivo articolo 5. 	<p>Al comma n.1 aggiungere dopo “...di cui all'articolo 2”: “..., elaborati sulla base di linee guida predisposte dal Comitato Scientifico Nazionale di cui al successivo articolo n.9, ...”</p>
<p>Art. 5 - Requisiti di partecipazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al piano nazionale di cui all'articolo 1 devono predisporre, con la partecipazione degli organi collegiali competenti e in linea con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di un percorso 	<p>Al comma n. 1 dopo “... con la partecipazione” inserire: “e la delibera ...”</p>

quadriennale che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) Indicazione dell'indirizzo - liceale, tecnico o professionale - cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
- b) Attivazione della classe prima sperimentale con il numero di alunni previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli alunni. In ogni caso la classe prima sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivata nell'istituto statale o paritario. Non possono essere accolte iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di iscrizione, esami di idoneità, abbreviazioni per merito, ecc.) e, nel corso dei quattro anni di sperimentazione, di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.
- c) Realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici.
- d) Potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso.
- e) Valorizzazione delle attività laboratoriali e dell'utilizzo delle tecnologie didattiche innovative per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e di competenze trasversali, anche attraverso gruppi di livello.
- f) Articolazione del curriculum attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 7.
- g) Eventuale adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999, sia per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi compensando la riduzione di una annualità del percorso scolastico, sia per realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dal terzo anno di corso.

Al comma n. 1 lettera b) dopo "...vigente", inserire:

"e con i medesimi criteri di formazioni classi presenti nel PTOF"

Al comma n. 1 lettera d) sopprimere: "a partire dal terzo anno di corso" e aggiungere:
"Come previsto dalla normativa vigente".

Al comma n. 1 lettera e) sopprimere "..., anche attraverso gruppi di livello" e inserire:
" , con l'articolazione del gruppo classe e ore di insegnamento in compresenza".

Al comma n. 1 lettera g) eliminare:
"compensando la riduzione di una annualità del percorso scolastico".

L'intero comma n. 1 lettera g) sarà così riformulato:

"Eventuale adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999, per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi, per realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dal terzo anno di corso."

<p>h) Articolazione del curriculum attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 7.</p> <p>i) Eventuale adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999, sia per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi compensando la riduzione di una annualità del percorso scolastico, sia per realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dal terzo anno di corso.</p>	
<p>Art. 6 - Selezione delle proposte progettuali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La selezione delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni scolastiche è effettuata da una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da dirigenti tecnici e funzionari dell'amministrazione esperti per i diversi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. 2. La Commissione valuta le proposte progettuali debitamente pervenute sulla base dei seguenti criteri: <ol style="list-style-type: none"> a) Coerenza del progetto con le finalità dell'articolo 1 e presenza dei requisiti indicati nell'articolo 5; b) Equilibrata distribuzione delle classi sperimentali a livello nazionale e coinvolgimento nel piano di innovazione di tutti i percorsi ordinamentali di istruzione secondaria di secondo grado. 	<p>Alla fine del comma n. 1, dopo la parola "grado" aggiungere: <i>"... e ad altri profili del Ministero e dell'Università"</i></p>
<p>Art. 7 - Esame di Stato per i percorsi sperimentali qua-driennali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento. 2. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso. 	

<p>3. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennali non è consentita l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.</p>	
<p>Art. 8 - Comitati scientifici regionali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Comitati scientifici regionali costituiti, sulla base di criteri nazionali, presso ogni Ufficio scolastico regionale, valutano gli esiti della sperimentazione con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnanti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio. 2. Annualmente i Comitati regionali predispongono una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto da inviare al Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9. 	
<p>Art. 9 - Comitato scientifico nazionale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un Comitato scientifico nazionale, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra esperti dei diversi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, valuta l'andamento nazionale del piano di innovazione ordinamentale e predispone annualmente una relazione che sarà trasmessa al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 2. Il Comitato scientifico nazionale cura, altresì, la predisposizione di misure di accompagnamento e formazione a sostegno delle istituzioni scolastiche coinvolte nel piano di sperimentazione. 	<p>Al comma n. 1 dopo "secondo grado," aggiungere: <i>"con possibilità di essere integrato da membri con competenze nelle varie discipline coinvolte nella sperimentazione. Predispone le linee guida del progetto di sperimentazione e....".</i></p>
<p>Art. 10 - Gestione amministrativa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la segreteria del Comitato scientifico nazionale con funzioni di supporto organizzativo e amministrativo. 2. Nessuna indennità, compenso, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti degli organismi regionali e nazionali di cui agli articoli 6,8,9. 	
<p>Art. 11 - Province Autonome di Trento e Bolzano.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le istituzioni scolastiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano possono 	

presentare autonomi progetti di innovazione ai sensi dell'articolo 11 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.	
--	--

Il Consiglio esprime parere favorevole a condizione che vengano accolte le osservazioni formulate nel presente testo.

Il Presidente CSPI

Francesco Scrima

